

Ordinanza n° 12 del 14.03.1996

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

IL SINDACO

ATTESO che il Comune di Elmas deve realizzare **LA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA S.S. 130 ALLO SCALO MERCI FF.SS.**;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 441 del 21.07.94, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto per la costruzione della strada di Collegamento della S.S. 130 allo Scalo Merci FF.SS.;

ATTESO che il predetto provvedimento equivale, ai sensi della Legge 03 Gennaio 1978 n. 1 art. 1, a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento di cui trattasi;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 20.12.1995, con la quale sono stati fissati i termini di inizio e fine procedura d'esproprio e lavori;

ATTESO che rientrando l'intervento in argomento in una delle categorie previste dall'art. 23 della L.R. 11.10.1985, n. 23, la competenza del Presidente della Giunta Regionale Sarda ad adottare il provvedimento di occupazione d'urgenza è delegata ai sensi dell'art. 23 sopra citato, al Sindaco del Comune nel territorio del quale sono siti gli immobili espropriandi,

VISTA la L.R. n. 24 del 22.04.87 art. 11;

VISTA la legge generale sulle espropriazioni 25.06.1865, n. 2359;

VISTA la legge 22.10.71, n. 865 e successive modificazioni, in particolare l'art. 20;

VISTO l'art. 3, 2° comma, della legge 03.01.1978, n. 1;

VISTO l'art. 23 della L.R. 11.10.85, n. 23;

VISTO il DPR 22.05.1975, n. 480, art. 14, modificato dal D.P.R. 07.06.1979, n. 260;

DECRETA

1) il Comune di Elmas, per l'esecuzione dei lavori in premessa citati, è autorizzato ad occupare d'urgenza, in vista dell'espropriazione definitiva, gli immobili, siti in territorio del Comune medesimo, quali risultano indicati nell'elenco e planimetria che si allegano al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Il presente provvedimento perderà efficacia ove l'occupazione concessa non venga eseguita, mediante l'immissione in possesso, nel termine di tre mesi dalla data della sua emanazione.

3) L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, a condizione che nel corso di tale quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato, ai sensi dell'art. 13 della legge 25.06.1865, n. 2359, con il provvedimento in premessa citato dichiarante l'opera di cui trattasi di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;

ORDINA

1 - A) Il comune di Elmas notificherà, nelle forme previste per gli atti processuali civili, copia del presente provvedimento unitamente all'avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui il comune medesimo si immetterà nel possesso degli immobili di cui è autorizzata l'occupazione, redigendo, contestualmente, i relativi stati di consistenza in contraddittorio con i proprietari, fittavoli, mezzadri, coloni e partecipanti.

B) La notifica dei predetti atti dovrà essere effettuata almeno venti giorni prima della data fissata per la immissione in possesso degli immobili di cui è autorizzata l'occupazione d'urgenza.

- C) Almeno venti giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso, il relativo avviso di cui alla precedente lettera A) dovrà essere affisso all'albo del Comune di Elmas.
- 2 - A) Contestualmente all'immissione in possesso ed in concomitanza con la redazione del relativo verbale, dovranno essere redatti a cura del Comune di Elmas, in contraddittorio con i proprietari e gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti, gli stati di consistenza degli immobili di cui, con il presente provvedimento, è autorizzata l'occupazione d'urgenza.
- B) In assenza dei proprietari, gli stati di consistenza dovranno essere redatti con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Comune di Elmas.
- 3 - Il Comune di Elmas, formati gli stati consistenza, trasmetterà copia autenticata degli stessi all'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio, richiedendo direttamente allo stesso la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza che verrà determinata ai sensi di legge.
- 4 - L'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio provvederà:
- A) a determinare l'indennità annua di occupazione d'urgenza ai sensi di legge.
- B) a comunicare direttamente al Comune di Elmas, ed al Presidente della Giunta Regionale, l'ammontare di detta indennità.
- 5 - Il Comune di Elmas:
- A) notificherà, nelle forme previste per gli atti processuali civili, l'ammontare dell'indennità annua determinata dall'U.T.E. per l'occupazione d'urgenza;
- B) a far data dal giorno di immissione in possesso, sino alla data di acquisizione definitiva, provvederà - alla fine di ogni anno, mese o frazione di mese di occupazione - al pagamento diretto agli aventi diritto - previo accertamento del loro titolo - dell'indennità che sia stata accettata;
- C) provvederà, in caso di mancata accettazione, al deposito dell'indennità stessa nella competente Cassa DD.PP., a favore degli aventi diritto.

Elmas li



Il Sindaco

Giovanni Ruggeri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ruggeri", written over a horizontal line.